



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 88 DEL 15.07.2015

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Vista:** La delibera di Giunta n° 154 del 14.07.2015 avente per oggetto "viabilità area pedonale estiva via Margherita";
- Ritenuto** dover assumere opportuni provvedimenti di limitazione della circolazione per come stabilito al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità dei pedoni che percorrono l'area de qua;
- Considerato** che appare opportuno l'adozione di provvedimenti di modifica della viabilità ordinaria che consentano di dare piena attuazione al deliberato amministrativo;
- Vista** la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto** gli artt. 5 comma 3 e 7 commi 1 lett. a) del C.d.S. D.lgs. 285/92,

ORDINA

A decorrere dal 18.07.2015 e fino al 13.09.2015,

L'AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) si svolgerà con le modalità appresso riportate lungo le seguenti strade:

dalle ore 19.00 alle ore 01.00:

V.le R. Margherita, dall'intersezione con **via Dogana** fino all'intersezione **via Orti**;
Via Della Vittoria;
Via Sila (Vico III Margherita);

dalle ore 21:00 alle ore 01:00:

Viale Margherita dall'intersezione con **Via Dogana** fino all'intersezione con **Via Palinuro**.
Via E. Noto, dall'intersezione con **via Mazzini** fino all'intersezione con **Viale Margherita**;
Via Nuova, nel tratto compreso tra **Piazza Unità d'Italia** e **Viale Margherita**;
Piazza Commercio;
Via Vittorio Emanuele, da **Piazza Commercio** fino all'intersezione con **via della Libertà**.

DISPONE

Saranno consentiti gli attraversamenti perpendicolari di **via Dogana** e **via Stromboli**.

Via Margherita dall'intersezione di **via Palinuro** fino all'intersezione con **via Lungomare** sarà percorribile a senso unico di marcia direzione Est – Ovest.

Per tutta la durata della a.p.u. estiva limitatamente agli orari di funzionamento, resteranno sospese tutte le agevolazioni alla sosta dei cittadini residenti.

Il transito e la sosta in deroga alla presente ordinanza, nelle vie e piazze dell' A.P.U., è consentito:

- ai residenti di **via Margherita** titolari di garage o ricoveri privati ove collocare i veicoli potranno accedere nell'area pedonale solo per il transito;
- ai ciclomotori e motocicli al servizio di persone aventi attività lavorativa in detta area, con possibilità di ricovero dei medesimi in spazi privati non aperti al pubblico transito, purché condotti a mano e a motore spento;
- ai veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno;
- ai veicoli delle Forze dell'Ordine, dei servizi Antincendio, Autoambulanze e di soccorso in genere nonché della Protezione Civile.

Sono inoltre autorizzati al transito e/o alla sosta in A.P.U.:

i veicoli impiegati per casi non previsti ed imprevedibili valutabili di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale.

E' comunque fatto obbligo ai veicoli autorizzati di transitare nell'Area Pedonale Urbana, nelle vie e piazze a velocità particolarmente ridotta.

La presente ordinanza revoca ogni precedente ordinanza di regolamentazione dell'Area Pedonale su Via R. Margherita;

DISPONE

Altresì che la chiusura e l'apertura dell'area pedonale è affidata al servizio manutentivo.

La presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale;
2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comune.amantea.cs.it ;
3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
 - a) Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) ASP di Cosenza – Distretto di Amantea;
 - d) Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - e) Commissariato P.S. di Paola.

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
cap. Emilio Caruso

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Pubblicazione all'Albo Pretorio	
N° Reg.	483
Dal	15 LUG. 2015
Al	30 LUG. 2015

